



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 28/04/2022

OGGETTO: Individuazione Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:30**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
CERNERA ANTONELLA	Si	
RICCI ALFREDO	Si	
VALVONA MARCO	Si	
TOMMASONE ANGELAMARIA	Si	
OTTAVIANO DARIO	Si	
BARILE ANNA		Si
PERNA MARINA	Si	
BUONO STEFANO	Si	
SIMEONE OSCAR	Si	
TOMBOLINI FABRIZIO	Si	
ELCINO AURELIO	Si	
COTUGNO NICANDRO		Si
BIANCHI ELENA		Si
IANNACONE ADRIANO		Si
AMOROSO CARMINE		Si
FERRERI ANNA	Si	
CAPASSO BARBATO GIOVANNA	Si	

Totale: 12	Totale: 5
-------------------	------------------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, O. Simeone, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing Rajinder.

La seduta consiliare è dichiarata aperta alle ore 18.56.

Il Presidente passa all'esame del punto n. 1) dell'odg e lascia la parola al Sindaco che relaziona in merito.

Chiede e ottiene la parola la consigliera Anna Ferreri la quale ritiene che l'Ente avrebbe dovuto scegliere uno schema regolatorio di un livello superiore rispetto al 1°.

Il Vicesindaco Valvona risponde che, trattandosi di un obbligo molto recente imposto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022, l'Ente si adeguerà ai livelli successivi, previsti dalla citata deliberazione Arera, in modo progressivo, secondo quanto la stessa legge dispone.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

CONSIDERATO che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione dal *1° gennaio 2023* del set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per *quattro schemi regolatori*, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF (all. A alla delibera 15/2022/R/rif – di seguito solo TQRIF) il posizionamento della gestione in uno degli *schemi regolatori* deve essere individuato dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

ATTESO che il TQRIF articola i seguenti obblighi di servizio:

• per la qualità contrattuale:

- a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- c) Punti di contatto con l'utente;
- d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
- e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

• per la qualità tecnica:

- a) Continuità e regolarità del servizio;
- b) Sicurezza del servizio.

EVIDENZIATO che con la finalità di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione della significativa parcellizzazione nella gestione dei singoli servizi, dei diversi livelli qualitativi di partenza e delle differenti specificità territoriali in termini di modelli organizzativi del servizio, nonché dei vincoli amministrativi e delle specificità di natura pubblicistica che caratterizzano la maggioranza dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (rappresentati da singoli Comuni), l'Autorità ha optato per l'adozione di un modello di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo i seguenti elementi:

gradualità, al fine di assicurare la più ampia applicazione della disciplina regolatoria prevedendo:

-la decorrenza dal 1° gennaio 2023 dell'entrata in vigore degli obblighi in materia di qualità del servizio, superando la previsione di periodi regolatori predefiniti in considerazione della necessità di assicurare stabilità nell'applicazione delle disposizioni adottate, nonché la coerenza delle misure con il Piano Economico Finanziario approvato;

-percorsi di convergenza progressiva verso il modello ottimale, rinviando ad una seconda fase l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

asimmetria, prevedendo obblighi di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato a partire dalle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

sostenibilità economica nei confronti degli utenti, dovendo temperare, da un lato, l'esigenza di rafforzarne il livello di tutela, specie nelle realtà con bassi livelli di qualità del servizio, e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure previste e conseguentemente della tariffa corrisposta per la fruizione del servizio;

VISTO in particolare l'art. 3, comma 3.1, del TQRIF, che demanda all'Ente territorialmente competente la determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

RILEVATO, altresì, che la scelta di posizionamento della gestione avrà impatto con riferimento alla quantificazione dei costi CQexp ammessi a copertura tariffaria individuati con MTR-2;

ATTESO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, l'Autorità definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

VISTO che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

RILEVATO che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

OSSERVATO che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Venafro non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, sono svolte dal Comune, così come chiarito anche dalla Regione Molise;

CONSIDERATO che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Molise, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

VISTI i 4 Schemi regolatori, da quello base a quello avanzato, fissati da ARERA, sulla base del livello della qualità del servizio erogato agli utenti, come segue:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

VERIFICATO che, sulla base degli obblighi a carico degli enti, come sopra elencati, in ragione dei quali occorre considerare:

- 1) i parametri di servizio e standard generali della qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che lo compongono, tenendo conto del:
 1. tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
 2. tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
 3. tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
 4. tempo di risposta motivata a reclami scritti;
 5. tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
 6. tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
 7. tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
 8. tempo di rettifica degli importi non dovuti;
 9. tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
 10. tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
 11. tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- 2) i parametri di servizio e standard generali della qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi, da tenere in debito conto nel presente TQRIF, facendo riferimento ai seguenti indicatori:
 1. puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
 2. diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
 3. durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
 4. puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
 5. durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
 6. tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- i livelli intermedi ed avanzato prevedono di dotarsi di strumenti hardware e software che consentano la misurazione degli standard di servizio e al contempo tutte le interazioni con i contribuenti (tempi di attesa telefonica sistemi taglia code avanzati, rilevazione dei tempi di evasione delle risposte in forma scritta, ecc.) per le quali sono necessarie più approfondite valutazioni in termini di fattibilità e costi;
- dalla lettura della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif e dei relativi allegati non viene esclusa la successiva possibilità di modificare lo Schema regolatorio adottato in origine, tenuto conto dei necessari costi da inserire nel PEF pluriennale 2022/2022 (componenti previsionali CQ - Art. 9.2 MTR-2), in considerazione delle migliorie che potranno essere previste nel prosieguo del servizio

RITENUTO di adottare lo Schema Regolatorio I, sentito anche l'attuale Gestore del servizio di raccolta e smaltimento, valutandolo più in linea con la condizione attuale, come meglio evidenziato nel confronto delle tabelle 1 e 2 riportate dallo stesso TQRIF e qui allegate, dovendo garantire il rispetto dei nuovi obblighi di servizio ma non anche quello degli standard qualitativi, per poi cercare di migliorare tale livello, dotandosi degli strumenti necessari;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato atto si rinvia alle disposizioni di ARERA in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 3.1 dell'Allegato A (TQRIF);

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato
- b) Responsabile del servizio finanziario

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (A. Ferreri, S. Buono, G. Capasso Barbato), resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - 1) di prendere atto della Delibera 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA - ha adottato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF)*;
 - 1) di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Venafro secondo lo *Schema I “livello qualitativo minimo”* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
 - 2) di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e del Settore tributi per gli adempimenti di competenza ivi compreso la trasmissione al gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Inoltre,

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (A. Ferreri, S. Buono, G. Capasso Barbato), resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. **395** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **16/05/2022**.

Venafro, li 16/05/2022

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2022 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 16/05/2022

**Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 16/05/2022

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 16/05/2022

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**